



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7/2014 del 30/09/2014

Protocollo N. 0015258/2014

Resp. istruttoria: geom. P. Zago

RACCOMANDATA R.R.

Alle Ditte

DA LIO GIOVANNI
via Via Frassinelli, 4
30038 – SPINEA (VE)

OGGETTO: Ordinanza di pulizia, manutenzione e decoro dei lotti abbandonati presso la lottizzazione Sala 2000 a S. Angelo.

IL SINDACO

Premessa e richiamata la propria Ordinanza n. 7 del 26 maggio 2011, prot. 0009417/2011, emessa a carico della ditta F.F. Costruzioni di Padova, con la quale era stato disposto di provvedere,

- alla eliminazione dei problemi igienico-sanitari riscontrati la lottizzazione Sala 2000 di S. Angelo di S. M. di Sala mediante l'esecuzione dello sfalcio delle erbacce, sterpaglie, alla rimozione degli arbusti e ramaglie, e di mantenere nel tempo i lotti di terreno periodicamente ben mantenuti e conservati, in modo che non costituiscano pregiudizio per l'incolumità e la salute pubblica, prevedendo altresì che le recinzioni dei lotti siano mantenute e ben consolidate al terreno in modo che non possano creare ostacolo o intralcio a mezzi o a pedoni in transito lungo la pubblica via, oltre che impedire a chiunque l'immissione e lo scarico di rifiuti o di materiale vario nei lotti,

Rilevato che gli inconvenienti di che trattasi si sono da tempo ripresentati e si stanno aggravando, per cui si rende necessario imporre un nuovo provvedimento alle ditte proprietarie dei lotti di terreno perché sia effettuato un intervento di pulizia, sfalcio e disinfestazione/derattizzazione in modo che venga eliminato l'inconveniente in modo permanente, precisando che in caso di mancata esecuzione dei lavori nei termini fissati, si possa procedere all'intervento sostitutivo in caso di mancata esecuzione, ai sensi della vigente legislazione, in danno ai soggetti obbligati, provvedendo altresì al recupero delle somme che l'Amministrazione Comunale avrà sostenuto;

Rilevato che a seguito di Decreto di Trasferimento Immobiliare del Tribunale di Venezia del 03/06/2014, trascrizione n. 14631 - Rep. n. 402, codesta ditta risulta attualmente proprietaria dei sotto elencati lotti di terreno già sottoposti a suindicato provvedimento Ordinativo Sindacale n. 7/2011:

- Comune di S. Maria di Sala fg. 6 mapp. li 370-403-408,

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento d'igiene;

Vista il D.lgs. 18.8.2000, n. 267,

Visto l'art 50 del D.lgs. 18.08.00, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per le motivazioni suesposte:

- 1) al sig. **DA LIO GIOVANNI**, (c.f. **DLAGNN42M15I908T**) nato a Spinea il 15/08/1942 e ivi residente in via Frassinelli, 4, quale ditta proprietaria dei lotti di terreno individuati al catasto al fg. 6 mapp. li 370-403-408,

di provvedere entro 10 gg. dal ricevimento del presente provvedimento, alla eliminazione dei problemi igienico-sanitari in premessa citati mediante l'esecuzione dello sfalcio delle erbacce, sterpaglie, alla rimozione degli arbusti e ramaglie all'interno dei lotti, **e di mantenere nel tempo i lotti di terreno, periodicamente ben manutentati e conservati**, in modo che non costituiscano pregiudizio per l'incolumità e la salute pubblica, prevedendo altresì che le recinzioni dei lotti siano mantenute e ben consolidate al terreno in modo che non possano creare ostacolo o intralcio a mezzi o a pedoni in transito lungo la pubblica via, oltre che impedire a chiunque l'immissione e lo scarico di rifiuti o di materiale vario nei lotti;

In caso di mancata esecuzione nei termini previsti dei lavori sopraindicati, **l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'intervento sostitutivo, in danno al soggetto obbligato**, provvedendo altresì al recupero delle somme che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere, ai sensi della vigente legislazione

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far osservare la presente Ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro 60 gg. dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/90 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica.

Santa Maria di Sala, li 30/09/2014



IL SINDACO
Alida Fragoneri